



COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

ORDINANZA

N. 25	OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 – DIVIETO DI ACCESSO E PERCORRENZA DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE TRA LA EX CAVA VALLESELLA E DOGANA VECCHIA
Data: 01/07/2025		
	AREA:	Sindaco

IL SINDACO

VISTI gli eventi franosi che si sono verificati nella notte tra il 30/06/2025 e il 01/07/2025 che hanno interessato la Croda Marcora con riversamento di materiale inerte sulla S.S.51 di Alemagna e sulla pista ciclabile “Lunga Via delle Dolomiti” in località Ponte del Venco;

DATO ATTO che la quantità di materiale riversato nella sede della pista ciclabile è tale da impedirne la fruizione in sicurezza;

DATO ATTO che la frana è ancora in movimento ed il materiale portato a valle è instabile;

VALUTATO che sussiste quindi una grave condizione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATA l’urgenza dalla situazione di pericolo immediato e incombente cui non è possibile far fronte con mezzi ordinari e che occorre eliminare ogni possibile rischio a carico dei fruitori dei luoghi per il principio di massima cautela;

DATO ATTO che nella fattispecie concreta sussistono evidenti esigenze di celerità del provvedimento amministrativo che impediscono l’attuazione della procedura disciplinare degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90 in quanto ogni ulteriore indugio potrebbe produrre pregiudizi gravi e difficilmente riparabili ove si manifestassero incidenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere posto a conoscenza della cittadinanza tutta e delle organizzazioni territoriali interessata al controllo e alla vigilanza del territorio al fine di evitare conseguenze gravi per la pubblica incolumità;

Ai sensi del dell’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

1. il divieto di accesso e di percorrenza del tratto di Pista ciclabile denominata “Lunga Via delle dolomiti” nel tratto compreso tra la ex-cava di Vallesella e la località Dogana Vecchia per il tempo necessario al ripristino della fruizione in sicurezza dell’infrastruttura;
2. il posizionamento immediato di idonei segnali di emergenza e divieto riferiti nella presente ordinanza.

Che la violazione della presente ordinanza comporterà l’esecuzione in danno da parte del Comune nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa (da 25 euro a 500 euro) conseguente all’art. 7bis TUEL d.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con la legge n. 689/1981.

La presente ordinanza produce effetto fino a diversa nuova comunicazione.

che avverso questo provvedimento potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni.

-	Prefettura	Belluno
-	Ufficio tecnico	Sede
-	Comando Vigili del fuoco	Belluno
-	Stazione Carabinieri	San Vito di Cadore
-	Commissariato di Polizia	Cortina d'Ampezzo
-	ANAS s.p.a.	

IL SINDACO
DE BON FRANCO
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pagina 2 di 2

Corso Italia n. 43 – 32046 San Vito di Cadore (BL) C.F. 00206310252
<http://www.comune.sanvitodicadore.bl.it> – PEC:sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.net